

LE NOVITÀ DELLA LEGGE
DI CONVERSIONE DEL
DECRETO
"CURA ITALIA"

**GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI PER I PUBBLICI
ESERCIZI**

IMPRESE CON MEDIAMENTE PIÙ DI 5 DIPENDENTI – FONDO D'INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso

Assegno ordinario:

- con causale "**emergenza COVID-19**";
- per un periodo massimo di **nove settimane (tre mesi aggiuntivi per comuni ex zona rossa)**;
- per i lavoratori assunti con contratto di **lavoro subordinato**, inclusi gli **apprendisti**;
- il trattamento d'integrazione salariale ammonta **all'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti;
- per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020**
- la **domanda** deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- i **lavoratori** destinatari devono risultare **alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione **alla data del 23 febbraio 2020 e per gli assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.

Deroghe specifiche previste in caso di presentazione della domanda riferita all'emergenza epidemiologica:

- nessun obbligo di indicazione di causali ulteriori;
- deroga alle consuete procedure d'informazione e consultazione sindacale
- nessun obbligo di consultazione sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- nessun termine di presentazione della domanda entro i 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- nessun limite per ciascuna unità produttiva di durata massima complessiva delle prestazioni (assegno ordinario e solidarietà) di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- deroga alla durata massima dell'assegno ordinario di 26 settimane in un biennio mobile;
- nessun limite al tetto aziendale, entro il 2020, per le prestazioni del FIS che non possono superare di dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, comprese le prestazioni già deliberate;
- non è richiesta ai beneficiari un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- nessuna contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni;
- possibilità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS su istanza aziendale;

IMPRESE NON ISCRITTE AL FONDO D' INTEGRAZIONE SALARIALE – CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

Sono previsti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, **per i datori di lavoro non coperti da ammortizzatori sociali (anche imprese che occupano fino a 5 dipendenti)**

Integrazione salariale:

- per un **periodo non superiore a nove settimane (tre mesi aggiuntivi per comuni ex zona rossa, in alternativa per regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna un mese aggiuntivo)**;
- per i lavoratori assunti con contratto di **lavoro subordinato**, inclusi gli **apprendisti**;
- il trattamento d'integrazione salariale ammonta **all'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore, in ogni caso entro i massimali previsti;
- il trattamento è riconosciuto **a decorrere dal 23 febbraio 2020**;
- **i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione **alla data del 23 febbraio 2020 e per gli assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.

Previsioni specifiche:

- pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- nessuna contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni;
- le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
- nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la concessione è disposta con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- nessun obbligo di accordo per i datori di lavoro che occupano meno di cinque dipendenti e per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Per poter avere accesso al Fondo d'Integrazione Salariale è necessario presentare domanda telematica all'INPS
- Per poter avere accesso alla Cassa Integrazione in Deroga è necessario presentare domanda telematica alla propria Regione di appartenenza
- Per poter fruire dell'Indennità lavoratori autonomi è necessario presentare domanda telematica all'INPS

In entrambi i casi, per ogni informazione utile e il supporto necessario alla presentazione della domanda, rivolgeti alla Fipe-Confcommercio a te più vicina

<https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale>

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Dall'entrata in vigore del decreto, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:

- **Per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti** che intendano avviare procedure di riduzione del personale;
- **Per tutti i datori di lavoro** che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Tali disposizioni non si applicano alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.